

MARCA DA
BOLLO
(€ 14,62)

AL COMUNE DI ARIANO IRPINO
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto: Rilascio autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante tipo "B" – art. 28, comma 2, del D.Lgs. 114/98, modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 59/2010

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
Prov. _____ il _____ residente a _____
Prov. _____ C.A.P. _____ Via/Piazza _____ n. _____ Tel. _____

In qualità di

- titolare della Ditta individuale
 Legale Rappresentante della Società (*di persone o di capitali*) o Cooperativa:

denominata _____
sita in _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ n. _____
tel. _____ P. IVA _____ C. F. _____

N. _____ di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Avellino

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo "B", ai sensi dell'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. 59/2010 (1)

Consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1. Di essere in possesso dei **requisiti morali** previsti dall'**art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (2)**
2. Che tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, D.P.R. 252/1998 (3) sono in possesso dei **requisiti morali** di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010; **in alternativa**, compilare Dichiarazione di cui all'allegato A
3. Di non essere in possesso di altra autorizzazione di tipo "B"
4. Che intende vendere i prodotti del settore:
 - Alimentare senza somministrazione di alimenti e bevande
 - Alimentare con somministrazione di alimenti e bevande (*compreso bevande alcoliche, nei limiti e con le modalità ammesse dall'art. 176, comma 1, del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. - Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635*) (4)
 - Non alimentare

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)

5. di essere in possesso di uno dei seguenti **requisiti professionali** di cui all'art 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010 (5)
 - 5.1 di aver frequentato con esito positivo corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano
 - 5.2 di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o

Allega:

- Copia documento di riconoscimento
- Copia atto costitutivo (se trattasi di società o cooperativa)

(Solo per il commercio settore alimentare con o senza somministrazione)

- Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare/legale rappresentante **oppure** (in caso di società) dell'eventuale delegato (se soggetto terzo "non socio" **allegare** atto notarile di procura speciale di nomina del delegato)
- Registrazione sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 per ogni automezzo o negozio mobile utilizzato per la vendita e/o somministrazione di generi alimentari

data _____

Firma _____

Nota (1) Art. 70 "Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche" commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative."
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago."

Nota (2) Art. 71 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali", commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 59/2010

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del dpr 3 giugno 1998, n. 252

Nota (3) Art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:
a) alle società
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate
d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari
f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Nota (4) art. 176, comma 1, regolamento di attuazione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635)

Agli effetti dell'art. 86 della Legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della Legge, ed a litri 0,33 per le altre.

Nota (5) Art. 71 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali", comma 6 del D.Lgs. 59/2010

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Nota (5 bis) Risoluzioni del Ministero Sviluppo Economico n. 53422 del 18.05.2010 e 61559 del 31.05.2010